

Relazione illustrativa della proposta di legge

“Istituzione del Comune di Appennino in Garfagnana, per fusione dei Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana.”

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del Comune di Appennino in Garfagnana a decorrere dal 1° gennaio 2018, la contestuale estinzione dei Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana, e la decadenza degli organi dei comuni estinti. Si stabilisce che il territorio del nuovo comune è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo Comune di Appennino in Garfagnana nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E' previsto che la sede provvisoria del Comune di Appennino in Garfagnana sia situata presso l'estinto Comune di Pieve Fosciana, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell'istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune, a seguito di elezioni, dei corrispondenti atti. Si dettano disposizioni volte a garantire la continuità amministrativa delle commissioni per il paesaggio dei comuni estinti nelle more della nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Appennino in Garfagnana. Si dettano disposizioni volte a garantire l'operatività del nuovo comune nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall'elezione lo statuto del comune di Appennino in Garfagnana salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana prima dell'estinzione; negli stessi termini è prevista l'approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio regionale si applicavano le disposizioni della lettera c) del comma 124 dell'articolo 1 della legge 56 del 2014 che prevede che in assenza di statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale si applicano quello del comune di maggiore dimensione demografica estinto.

L'articolo 7 prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 8 prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto già previsto dall'articolo 64 della l.r. 68/2011. Detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 64 della l.r. 68/2011. Al nuovo comune sono, altresì, attribuiti i

contributi per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dei comuni di Fosciandora e San Romano in Garfagnana.

L'articolo 9 chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori degli estinti Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora e San Romano in Garfagnana, già classificati montani dallo Stato.

L'articolo 10 chiarisce che il nuovo comune è esentato dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali in quanto con popolazione superiore dal limite demografico di 3.000 abitanti e derivante dalla fusione di comuni già appartenuti a comunità montana. Inoltre disciplina i rapporti derivanti dall'appartenenza dei comuni estinti all'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana e sono individuate in via transitoria norme volte a garantire di buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il comune di Appennino in Garfagnana. Infine dispone sull'inserimento del nuovo comune nell'ambito di dimensione territoriale adeguata dell'allegato A alla l.r. 68/2011.

L'articolo 11 dispone sull'entrata in vigore della legge.